



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DRAGO</u> | <u>PASQUALE</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PILIEGO</u> | <u>ALESSANDRA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARCHITELLI</u> | <u>MARIA GABRIELLA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. ~~100/2019~~ depositato il ~~10/02/2019~~
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° ~~100/2018~~ IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF0 ~~100/2019~~ IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF0 ~~100/2018~~ IRPEF-ALTRO 2014 contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
VIA AMENDOLA 164/A

proposto dal ricorrente:

~~AVV. FRANCESCO COTRUFO~~
~~VIA DEL PEGGETTI 100 70023 CIONI DEL COLLE SA~~

difeso da:

COTRUFO AVV.FRANCESCO
VIA LUIGI EINAUDI 22 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

- sul ricorso n. ~~100/2019~~ depositato il ~~17/04/2019~~
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF0 ~~100/2018~~ IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF0 ~~100/2019~~ IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF0 ~~100/2018~~ IRPEF-ALTRO 2014 contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
VIA AMENDOLA 164/A

SEZIONE

N° ~~100/2019~~

REG.GENERALE

N° ~~100/2019~~ (riunificato)

UDIENZA DEL

~~10/02/2020~~ ore 09:00

N°

~~100/2019~~ / 2020

PRONUNCIATA IL:

~~10/02/2020~~

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26 FEB 2020

Il Segretario

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con autonomi ricorsi ritualmente notificati nell'interesse di ~~XXXXXX~~ sas in persona del legale rappresentante ~~XXXXXXXXXX~~, di quest'ultimo e dell'altra socia ~~XXXXXXXXXX~~ veniva proposta impugnazione avverso gli avvisi di accertamento n. TVF0233219, TVF0233225 e n. TVF0233230 con cui l'Agenzia delle Entrate, per l'anno di imposta 2014, accertava maggiori imposte Irpef, IRAP e IVA a seguito del disconoscimento di costi per € 12.000,00 e conseguente disconoscimento di detrazione IVA per € 2.640,00.

A seguito di invio alla ~~XXXXXX~~ di un questionario con cui veniva richiesta documentazione contabile riferita all'anno di imposta 2014, emergeva che detta società aveva intrattenuto rapporti commerciali con la Associazione Sportiva Dilettantistica ~~XXXXXXXXXX~~.

Quest'ultima, in particolare, aveva emesso la fattura n. 35 del 15.09.2014, regolarmente contabilizzata solo dalla Analitica sas, per un importo di € 12.000,00 con IVA pari ad € 2.640,00.

Controlli bancari e incrociati posti in essere nei confronti della ASD facevano emergere una serie di criticità quali:

emissione di fatture per operazioni inesistenti; sovrapprezzamenti; esistenza di una contabilità parallela con fatture divergenti da quelle registrate; tenore generico delle fatture e dei contratti.

Poiché la citata fattura n. 35 risultava essere stata registrata solo da parte della società ricorrente e non già da parte dell'ADS emittente, viste tutte le suindicate criticità, l'Agenzia delle Entrate riteneva che detta fattura avesse ad oggetto operazioni inesistenti.

Le parti ricorrenti eccepivano la nullità della notifica; difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, difetto di motivazione, carenza di prova del presupposto impositivo.

Instavano per l'annullamento degli avvisi di accertamento o in subordine delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate resisteva motivatamente su ogni punto.

Riuniti i ricorsi, all'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di notifica.

Quest'ultima, infatti, è stata eseguita direttamente dall'Ufficio per il tramite del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso eventuali irregolarità risultano sanate a seguito della proposizione del ricorso per raggiungimento dello scopo.

L'atto, inoltre, risulta sottoscritto dal Capo Team Controlli 03 Lorenzo Di Zonno su delega del Direttore Provinciale dott.ssa Anna Maria Imperato.

L'atto risulta altresì congruamente motivato recando l'indicazione di tutti gli elementi su cui si

fonda la pretesa tributaria ed avendo consentito alla parte di articolare la presente difesa.

Nel merito il ricorso è fondato.

Ed invero non è stata offerta una prova convincente in ordine all'inesistenza delle operazioni oggetto della fattura n. 35.

Non è possibile far dipendere dalla mera irregolarità fiscale riscontrata in capo alla società sponsorizzante la mancata effettività della prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Detta prestazione, al contrario, risulta documentalmente dimostrata dalle copie degli estratti conto da cui emerge il pagamento delle spese di sponsorizzazione e dalla documentazione fotografica attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di sponsorizzazione e della promozione dell'immagine dell'~~ADS Real~~ (il marchio dell'~~ADS Real~~ figura sia sulle magliette dei giocatori della squadra di pallavolo, sia su un cartello pubblicitario presente ai bordi del campo di gioco durante gli incontri).

A ciò aggiungasi che l'Ufficio, a fronte della suindicata irregolarità contabile della ADS Real ~~ADS Real~~ ha omesso di effettuare, nei confronti di quest'ultima, indagini integrative.

Sicché in mancanza di tale supplemento investigativo ovvero di ulteriori e più pregnanti elementi di prova, le irregolarità contabili della ADS Real ~~ADS Real~~ non sono idonee a dispiegare effetti espansivi in danno della ~~ADS Real~~.

Per tutte le suindicate ragioni, i ricorsi riuniti meritano accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese che si liquidano ^{vele} di della somma di € 2.900,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Bari, ~~il 10/10/2010~~

Il giudice rel.

Dott.ssa Alessandra Piliego

Il Presidente

Dott. Pasquale Drago